



## Città di Foggia

**Settore: UFFICIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

# **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

## **nr. 60 del 11/08/2025**

**OGGETTO: Ordinanza di ripristino stato dei luoghi per realizzazione maufatto su suolo pubblico in viale Michelangelo ai civici 137 e 139 - catastalmente individuato al F. 95 P.IIa 924 sub 133.**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che:**

- In data 20/12/2023 prot. 134468 la Polizia Locale inviava verbale di sopralluogo di natura edilizia effettuato in viale Michelangelo 137 (condominio Casolaro civ. 145) per la realizzazione di un manufatto su suolo pubblico catastalmente individuato al Foglio 95 P.IIa 924;
- In data 12/03/2024 a mezzo pec la Polizia Locale inviava comunicazione, del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, di diniego all'autorizzazione di suolo pubblico datata 21/07/2021 prot. 76525;

**RICHIAMATO** il verbale della Polizia Locale di Foggia Prot. 190/P/2024 del 25/03/2024 prot. 35889 del 29/03/2024 si evince quanto di seguito riportato. Dal sopralluogo effettuato accertavano che sul marciapiede posto davanti l'ingresso di un immobile sito in Foggia in viale Michelangelo ai civici 137 e 139 piano terra adibito ad attività commerciale (ristorante) locato al sig. XXXXX XXXXX, denominato "XXXXXX" (catastalmente individuato al Foglio 95 p.IIa 924 sub 133), era presente una pergotenda in legno ed alluminio con finestre in pvc, fissata al suolo con bulloni e piastre d'acciaio, avente pianta a forma di trapezio irregolare. Dalle misurazioni rilevate predetta struttura risultava avere una superficie di circa mq. 83.70 e copertura in telo in pvc avente altezza di circa mt. 3.00. Si precisa che all'interno della predetta struttura erano presenti l'impianto elettrico con luci e n. 2 (due) climatizzatori, mentre lungo il perimetro esterno erano state collocate delle fioriere. La struttura è in uso all'attività commerciale summenzionata ed utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre in data 20/03/2024 prot. 32587/2024 la relazione tecnica del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia asseriva che la struttura suddetta risulta essere realizzata in assenza del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.R. 380/2001, costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001 nonché dell'art. 2 della L.R. 26/85 e che la stessa è stata installata su suolo pubblico.

**VISTO** che con nota del 02/04/2024 prot. gen. 56016 del 16/05/2024 notificata con raccomandata A.R., è stato comunicato l'avvio del procedimento di ordinanza ai sensi degli artt. 7-8 della Legge 241/90 per violazione alle norme in materia urbanistica;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 77881 del 27/06/2024 l'Avvocato per il tramite del sig. XXXXXX chiedeva di poter esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con nota pec del 03/01/2025 prot. 925 veniva trasmessa la comunicazione di smontaggio della tettoia;

**VISTO** che con nota prot. 44763 del 15/03/2025 la Polizia Locale inviava il verbale di sopralluogo effettuato in Foggia in viale Michelangelo civici 137 e 139 rilevando che la pergotenda in legno ed alluminio non era stata demolita;

**VISTO** che quanto sopra esposto costituisce violazione agli **artt. 32, 33, 35 e 44 del D.P.R. 380/2001 e artt. 633 e 639 bis del Codice Penale**;

**CONSIDERATO** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi;

**VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

**VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001 n°380 artt. 32, 33, 35 e 44;

**VISTO** l'art. 107, 3° comma, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267

### **INGIUNGE**

Al destinatario del presente provvedimento meglio identificati nell'allegato A, il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) a far data dalla notifica;

### **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (comma 4-bis dell'art. 31).

che in caso di accertata inottemperanza al presente ordine, si disporrà per l'esecuzione d'Ufficio a spese del contravventore – senza pregiudizio dell'azione penale.

### **DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale del Comune di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga notificata:

- 1) A mezzo Ufficio Notifiche del Comune di Foggia, al destinatario della presente ordinanza così come identificato nell'allegato A;
- 2) Alla Polizia Locale;
- 3) Al Servizio Attività Economiche;
- 4) Al Servizio Avvocatura;
- 5) Al Segretario Generale;

6) Alla Provincia di Foggia – Edilizia Sismica;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;  
L'allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicabile ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverte che contro la presente ingiunzione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure – in via alternativa – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dott.ssa Celentano Stefania

Il Dirigente  
Ing. Tullio Daniele Mendolicchio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

~~RENDOLOQUE~~ TULLIO DANIELE MENDOLICCHIO data 11/08/2025